



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del trenta marzo duemilaventitré

**DELIBERA N. 15 DEL 30/03/2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2023-2025. DETERMINAZIONI**

L'anno duemilaventitré addì trenta del mese di marzo alle ore 15:32 nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale **BONO ALESSANDRO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
2	Consigliere	AGOSTINI MAURO	Si	
3	Consigliere	AMELI FRANCESCO	Si	
4	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
5	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
6	Consigliere	CAMELA ELEONORA		Si
7	Consigliere	CANNELLA STEFANO	Si	
8	Consigliere	CAPPELLI LUCA	Si	
9	Consigliere	CASTELLETTI LAURA	Si	
10	Consigliere	CELANI PIERO	Si	
11	Consigliere	CENCIARINI FLAVIA	Si	
12	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO	Si	
13	Vice Presidente del Consiglio	FRENQUELUCCI PIETRO	Si	
14	Consigliere	GIRARDI MICAELA	Si	
15	Consigliere	LATTANZI LUIGI	Si	
16	Consigliere	MANCINI VINCENZO	Si	
17	Consigliere	MASSI DANIELA	Si	
18	Consigliere	NARCISI CARLO	Si	
19	Consigliere	NARDINI EMIDIO	Si	
20	Consigliere	PAGLIACCI ALESSIO	Si	
21	Consigliere	PANTALONI FRANCESCA	Si	

22	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA	Si	
23	Consigliere	PREMICI EMIDIO	Si	
24	Consigliere	PROCACCINI ANGELO	Si	
25	Consigliere	ROSA ALESSIO	Si	
26	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
27	Consigliere	SIMONETTI MAURIZIO	Si	
28	Consigliere	SPERI MASSIMO MARIA	Si	
29	Consigliere	STIPA ELENA	Si	
30	Consigliere	TACCHINI MARIO	Si	
31	Consigliere	TAMBURRI MASSIMO	Si	
32	Consigliere	TRONTINI LAURA	Si	
33	Consigliere	VISCIONE FRANCESCO		Si

<b>Totale Presenti: 31</b>	<b>Totale Assenti: 2</b>
----------------------------	--------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori: Brugni Massimiliano, Corradetti Dario, Ferretti Donatella, Silvestri Giovanni, Stallone Domenico, Vallesi Monia, Volponi Luisa che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Si dà atto che i Consiglieri: Agostini Mauro, Castelletti Laura, Filiaggi Alessandro, Mancini Vincenzo, Massi Daniela e Rosa Alessio sono collegati da remoto.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, designa alla funzione di scrutatori per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri:

Petracci Patrizia per la maggioranza

Premici Emidio per la maggioranza

Speri Massimo Maria per la minoranza

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che l'odierna seduta consiliare terminerà alle ore 17:30 circa e cede la parola al Sindaco per le comunicazioni di apertura.

Il Sindaco riferisce di non avere comunicazioni da trasmettere.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al primo punto dell'ordine del giorno riguardante:

#### **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2023-2025. DETERMINAZIONI**

Il Presidente comunica che sulla presente proposta il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

Il Presidente fa presente che la proposta è stata esaminata dalla Commissione consiliare permanente Programmazione e Bilancio nella seduta del 27/03/2023 e, in tale ultima seduta, ha espresso parere favorevole a maggioranza dei votanti.

Il Presidente comunica che nel termine previsto dall'art. 15, comma 5, del vigente regolamento di contabilità è stato presentato l'emendamento n. 1 a firma del Sindaco acquisito con protocollo comunale n. 20347 del 07/03/2023.

Sul predetto emendamento sono stati resi i pareri di regolarità tecnica dai Dirigenti competenti e il parere di regolarità contabile dal dirigente del settore finanziario.

Il predetto emendamento, unitamente ai pareri dei Dirigenti, è stato trasmesso ai Consiglieri con prot com. n. 26070 del 24/03/2023.

Il Presidente del Consiglio concede la parola all'Assessore Corradetti Dario.

Relazione dell'Assessore Corradetti Dario.

Il Presidente del Consiglio concede la parola al Sindaco per presentare l'emendamento.

Relazione il Sindaco Fioravanti Marco.

Il Presidente comunica che si può procedere alla discussione generale sia sulla proposta che sull'emendamento.

Interviene il Consigliere Frenquellucci Pietro.

Replica il Sindaco Fioravanti Marco.

Interviene il Consigliere Frenquellucci Pietro.

Interviene il Consigliere Tamburri Massimo.

Interviene il Segretario Generale Dott. Pecoraro Vincenzo.

Interviene il Consigliere Tamburri Massimo.

Interviene il Consigliere Premici Emidio.

Interviene il Consigliere Nardini Emidio.

Replica l'Assessore Corradetti Dario.

Replica il Sindaco Fioravanti Marco.

Interviene il Consigliere Tamburri Massimo.

Replica il Sindaco Fioravanti Marco.

Il Presidente del Consiglio concede poi la parola per eventuali dichiarazioni di voto sia sull'emendamento che sulla proposta.

Interviene il Consigliere Ameli Francesco.

Replica l'Assessore Corradetti Dario.

Interviene il Consigliere Tamburri Massimo.

Interviene il Consigliere Nardini Emidio.

Interviene il Consigliere Premici Emidio.

Terminati gli interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento prot. n. 20347 del 07/03/2023 presentato dal Sindaco.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Si dà atto che il Consigliere Massi Daniela non risponde alla chiamata nominativa e, pertanto, non partecipa al voto sull'emendamento.

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 24 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CASTELLETTI LAURA, CELANI PIERO, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, NARCISI CARLO, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), 6 astenuti (AMELI

FRANCESCO, FRENQUELLUCCI PIETRO, NARDINI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, SPERI MASSIMO MARIA, TAMBURRI MASSIMO) e nessun voto contrario,

## **DELIBERA**

Di approvare l'emendamento n. 1, prot. n. 20347 del 07/03/2023, presentato dal Sindaco Marco Fioravanti.

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Indi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

ATTESO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2023-2025 sono state elaborate sulla base degli indirizzi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;

ATTESO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato, ai sensi del comma 1, dell'art. 151 del TUEL, al 31 dicembre e che tale termine, relativamente all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, è stato differito al 30/4/2023 dall'art. 1, comma 775, della legge n. 197 del 29/12/2022;

VISTO l'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 118/2011 che prevede: *“3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:*

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa;
- h) il Piano degli indicatori di bilancio;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;

CONSIDERATO che i Dirigenti di Settore, di concerto con il Responsabile del Settore Finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2023-2025, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2023-2025;

PRESO ATTO, pertanto, che nel Bilancio di Previsione 2023-2025 sono stati iscritti i relativi stanziamenti tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili e degli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 43, in data 17/2/2023, ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 e dello schema di bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2023-2025. Determinazioni";

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 57, in data 7/3/2023, relativa all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025, ed inserita nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
- n. 40, in data 17/2/2023, relativa all'approvazione, per l'annualità 2023, delle aliquote, tariffe e prezzi dei tributi locali e dei servizi pubblici;
- n. 42, in data 17/2/2023, relativa alla destinazione dei proventi da sanzioni contravvenzionali ai sensi dell'art. 208 del codice della strada – anni 2023/2025;

VISTE, altresì, le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 10, in data 16/3/2023, avente ad oggetto "Verifica e quantificazione dei costi e dei ricavi delle aree edificabili per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 172 lett. c) del D. Lgs 267/2000;
- n. 11, in data 16/3/2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2023-2025";
- n. 12, in data 16/3/2023, avente ad oggetto "Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023;
- N. 13, del 16/3/2023, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023-2025. Approvazione";

DATO ATTO che, in merito alle imposte sugli immobili:

- l'art. 1, commi 738 e ss., della legge n. 160 del 21/09 (legge di bilancio 2020), a decorrere dall'anno 2020, ha abolito il tributo sui servizi indivisibili (TASI) che è stato riassorbito nella ridefinita

disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), il cui presupposto è, analogamente alla TASI ed alla previgente IMU, il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

- non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo cui, ai sensi dell'art. 1 comma 756 della citata legge n. 160 del 2019, il prospetto delle aliquote deve necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione delle aliquote. Quindi, fino a quando non sarà emanato il decreto, gli enti potranno continuare a comportarsi come nel 2020;
- di confermare, pertanto, per l'anno 2023, le aliquote dell'anno 2022 di seguito elencate:

	<b>Fattispecie imponibili</b>	<b>Aliquote 2023</b>
1	Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) nonché, per le medesime categorie catastali sopra indicate, l'abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. <i>(per usufruire dell'agevolazione occorre presentare, pena l'esclusione, apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio)</i>	esente (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)
2	Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi dimorante e residente e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) nonché, per le medesime categorie catastali sopra indicate, l'abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	0,60 %
4	Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la	0,75 %

	propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune, escluse quelle acquisite a titolo di successione ereditaria a proprietà indivisa; in caso di più unità immobiliari, tale aliquota è applicabile ad una sola unità immobiliare. <i>(per usufruire dell'agevolazione occorre presentare, pena l'esclusione, apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio)</i>	
5	Unità immobiliare adibita a B&B	0,96 %
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati	Esente
7	Attività commerciali, artigianali e piccola media impresa (cat. C1, C3, C4 e D) esclusi i centri commerciali	1,06 %
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10 %
9	Fabbricati di categoria catastale del gruppo D	1,14 % di cui 0,76 % allo Stato 0,38 % al Comune
10	Aree fabbricabili	1,14 %
11	Per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti (aliquota ordinaria)	1,14 %

DATO ATTO che, con riferimento alle tariffe della TARI per l'anno 2023:

- con propria deliberazione n. 23, del 31/5/2022, si è preso atto della validazione del PEF per il quadriennio 2022–2025 da parte della A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno ed approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente al periodo regolatorio 2022-2025;

- in sede di formazione del bilancio di previsione 2023-2025, le entrate relative alla TARI vengono previste, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sulla base delle entrate tariffarie determinate dall'ATA con la citata deliberazione n. 23/2022;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, stabilisce che gli enti possono procedere all'approvazione delle tariffe della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile, il termine per l'approvazione degli atti relativi alla TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione, previo adeguamento delle relative previsioni di bilancio;
- con riferimento alla previsione di entrata per l'anno 2023, qualora in sede di approvazione delle tariffe dovesse risultare modificato anche il PEF 2023- 2025, sarà necessario apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione;

DATO ATTO che le previsioni di entrata per il triennio 2023-2025 riferite ai servizi a domanda individuale ed agli altri servizi comunali sono state elaborate in ragione delle tariffe approvate con la citata delibera di Giunta n. 40, in data 17/2/2023;

TENUTO CONTO che l'art. 1, commi 816 e ss. e commi 837 e ss., della legge di bilancio 2020:

- ha istituito, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada e comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ha disposto che il canone in questione sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

TENUTO CONTO, ai fini della previsione del gettito del canone suddetto per il triennio 2023-2025, della determinazione delle nuove tariffe, di cui alla citata delibera di Giunta n. 40 del 17/2/2023;

CONSIDERATO che, in merito alle previsioni di entrata per il triennio 2023/2025 relative al Fondo di solidarietà comunale, si è tenuto presente:

- dell'aumento della progressione del criterio perequativo, che sale nel 2023 al 65% delle risorse storiche sia distribuito in base ai fabbisogni standard (il peso della capacità fiscale perequabile passa invece al 70%) e, rispettivamente, al 70% e 75% per il 2024 ed al 75% e 80% per il 2025;
- dell'incremento della quota relativa alla restituzione progressiva del taglio operato dal D.L. n. 66/2014, avviata nel 2020, che passa dai 300 milioni del 2022 a 380 milioni nel 2023, per raggiungere la piena restituzione nel 2024, con un reintegro di 560 milioni;
- dell'incremento delle quote "vincolate" da destinare al potenziamento dei servizi sociali, del trasporto alunni disabili e dei servizi di asilo nido nei Comuni con livelli di servizio inferiori allo standard;

DATO ATTO, per quanto sopra, nelle more della ripartizione del Fondo di solidarietà a favore dei Comuni, che è stata quindi prevista nel triennio 2023-2025 un'entrata relativa al predetto fondo pari a € 8.050.000,00 per il 2023, € 7.200.000,00 per il 2024 e € 8.280.000,00 per il 2025;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 460, della Legge n. 232/2016 ha disposto che, a decorrere dal 2018, i proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e le relative sanzioni devono essere destinati esclusivamente a:
  1. realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  2. risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e periferie degradate;
  3. interventi di riuso e di rigenerazione;
  4. interventi di demolizione di costruzioni abusive;
  5. acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
  6. interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
  7. interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- il "Decreto fiscale" (Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172), ha esteso la possibilità di utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia per spese di progettazione per opere pubbliche;

RITENUTO di destinare per l'anno 2023 i predetti proventi e per le finalità sopra indicate per l'importo complessivamente di € 370.000,00;

VISTI:

- l'art.186, comma 1-bis, del TUEL, il quale dispone che, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;
- l'art. 11, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede l'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

RILEVATO che, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione 2023, sono previsti utilizzi delle quote vincolate confluite nel risultato di amministrazione per l'importo complessivo di €. 19.975.551,31, applicato per € 18.377.764,38 per finanziare spese in conto capitale e per € 1.597.786,93 per finanziare spese correnti;

RAVVISATO che, in tema di spesa per il personale:

- ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, le amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- il decreto interministeriale del 17 marzo 2020 e la successiva circolare del 13 maggio 2020 hanno introdotto i nuovi limiti relativi alla capacità di assunzione dei Comuni;
- ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. Lgs. n. 165/2001, a seguito del monitoraggio effettuato presso tutti i Settori dell'Ente, non risultano situazioni di eccedenza o di sovrannumero di personale;

TENUTO CONTO della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, approvata con delibera della Giunta comunale 57 in data 7/3/2023;

VISTO l'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL si prende atto che non sono state previste tali fattispecie di spesa;

CONSIDERATE le schede del programma annuale 2023 e triennale delle opere pubbliche 2023-2025, ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, elaborate dal settore Programmazione e Progettazione opere Pubbliche, precisando che sia il programma triennale che l'elenco annuale erano stati approvati con propria deliberazione n. 12, in data 16/3/2023;

CONSIDERATO che:

- con delibera del Consiglio comunale n. 21, in data 25/5/2015, con la quale sono stati rinegoziati alcuni mutui della Cassa DD.PP.;
- l'art. 57, comma 1-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), così come convertito in legge, estende fino al 2023 la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui;
- per quanto sopra, relativamente alle previsioni di spesa del bilancio di previsione 2023-2025, i risparmi di spesa derivanti dalle citate operazioni di rinegoziazione dei mutui sono destinati al finanziamento di spese correnti;
- la voce relativa alle concessioni di loculi cimiteriali, il cui gettito stimato per ciascun anno del triennio 2023-2025 pari ad € 500.000,00 è stato posto a copertura di spese di investimento creando così un utilizzo di avanzo corrente;

CONSIDERATO che, per il triennio 2023-2025, sussistono in capo agli enti locali i seguenti vincoli:

- divieto di rinnovo degli incarichi individuali conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, salvo la possibilità di proroga dell'incarico originario solo in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (art. 7, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 147, della Legge n. 228/2012);
- obbligo di destinazione dei proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili esclusivamente per la copertura di spese di investimento o, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito (art. 1, comma 443, della Legge n. 228/2012), fatta salva la facoltà di utilizzare i predetti proventi, anche derivanti da cessione di azioni o dai piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o anche in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento, purché sia dimostrato, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2, non siano registrati incrementi di spesa corrente ricorrente in sede di bilancio di previsione e l'ente sia in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12);
- obbligo di destinare prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui una quota del 10% dei proventi derivanti da alienazioni di immobili (art. 56-bis, comma 11, del D. L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, come modificato dall'art. 7, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78);
- divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore all'1,4 per cento della spesa per il personale dell'ente risultante dal conto annuale del 2012 (art. 14, comma 1, D.L. n. 66/2014);
- divieto di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali contratti sia superiore all'1,1 per cento della spesa per il personale dell'ente risultante dal conto annuale del 2012 (art. 14, comma 2, D. L. n. 66/2014);

TENUTO CONTO che il Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 prevede, al punto 3.3, l'inserimento tra gli stanziamenti di spesa di bilancio pluriennale di un Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), calcolato sulla base delle percentuali di mancata riscossione;

CONSIDERATO che per il triennio 2023-2025 l'accantonamento minimo da prevedere nel bilancio di previsione a titolo di FCDE è al 100%;

DATO ATTO pertanto che, per il triennio 2023-2025, è stato calcolato un accantonamento al FCDE pari ad € 2.374.200,00 per ciascun anno;

VISTO l'art. 166 del TUEL sulla base del quale gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, con innalzamento della percentuale minima allo 0,15 per cento nel caso l'ente utilizzi entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti (ai sensi dell'art. 195 del TUEL;

DATO A TTO che questo ente ha previsto nel fondo di riserva del bilancio di previsione la somma di € 236.470,00 per l'anno 2023, di €. 224.010,00 per l'anno 2024 e di €. 232.710,00 per l'anno 2025, superiore allo 0.30 delle previsioni iniziali di spesa corrente del corrispondente esercizio;

ATTESO, in ordine ai servizi a domanda individuale, che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50%, mentre le entrate vanno comunque considerate per intero;
- la norma di copertura minima obbligatoria si applica solo agli enti che, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D. Lgs n. 167/2000, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie;
- questo Comune, sulla base dei parametri obiettivi determinati sulla base delle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2021, non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;

TENUTO CONTO che, in materia di indebitamento, l'art. 204, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, da ultimo modificato dall'art 1, comma 539, della Legge n. 190/2014, dispone il divieto di assumere nuovi prestiti qualora il rapporto tra interessi passivi annuali ed entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio precedente risulti superiore al 10%;

DATO ATTO che la Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 20 del 17/12/2019, pronunciandosi sulla questione di massima sul rapporto fra la disciplina introdotta, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, dall'art. 1, comma 819, e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (che ha disposto, a decorrere dall'esercizio 2019, la disapplicazione delle regole del pareggio di bilancio previste dall'art. 1, commi 463 e seguenti, della legge n. 232/2016) con le disposizioni contenute negli artt. 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha affermato che gli enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nel d.lgs. n. 118/2011 e nel TUEL nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento;

DATO ATTO, di conseguenza, che, prima di avviare l'iter di assunzione di nuovi mutui, occorrerà dare atto del rispetto degli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento, di cui al D.lgs. n. 118/2011, al TUEL e dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, nonché delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento;

DATO ATTO che all'interno del bilancio di previsione 2023-2025 si è tenuto conto della relazione con la richiesta di fondi presentata dall'Avvocatura comunale a tutela degli eventuali rischi da contenzioso dalla

quale si evince la possibile situazione debitoria che potrebbe scaturire da eventuali soccombenze nel triennio 2023-2025;

CONSIDERATO che, da un esame della situazione contabile delle società partecipate, risulta che per le stesse non è necessario prevedere forme di finanziamento di eventuali perdite che potrebbero causare la diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo consentito dal Codice Civile, ma che sono stati, comunque, stanziati gli accantonamenti obbligatori di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 175/2016 (Testo unico per le società partecipate,) relativi alla produzione di possibili perdite dell'esercizio 2022, per un importo presunto di € 10.000,00, salvo poi procedere, con provvedimento di variazione del bilancio di previsione nel corso dell'esercizio, all'eventuale adeguamento del predetto stanziamento alla luce degli effettivi risultati economici dell'esercizio 2022 delle società partecipate;

DATO ATTO, che per effetto del disposto di cui all'art. 1, commi 819 e ss., della legge di bilancio 2019 (legge 28 dicembre 2018, n. 145) non trovano più applicazione, a decorrere dall'esercizio 2019, le regole del pareggio di bilancio previste dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 463 e ss.), in vigore fino al 2018;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 854, della legge di bilancio 2020, a decorrere dall'esercizio 2021 è stato introdotto l'obbligo, previsto dai commi 859 e ss. della legge n. 145/2018, di stanziamento nella parte corrente del bilancio di un accantonamento, denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo in misura percentuale degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, qualora:

- il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, obbligo che in ogni caso non si applica se il predetto debito non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”;
- è rispettata la condizione di cui sopra, ma l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

DATO ATTO che l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 854, della legge di bilancio 2020, come da delibera di Giunta Comunale n. 47, del 23/2/2023 e, pertanto, non è necessario prevedere alcun accantonamento;

CONSIDERATO che, in base alla nuova disciplina, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011, senza ulteriori vincoli;

RITENUTO, pertanto, di approvare gli allegati schemi di bilancio di previsione 2023-2025, la relativa Nota Integrativa al bilancio nonché il Piano degli indicatori di bilancio previsto dal D. Lgs 118/2011 ss.mm. e definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, allegati al Bilancio di previsione da presentare al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso in data 12/3/2023, Allegato E);

DATO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio” in data 27 marzo 2023;

VISTO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del Settore Finanziario in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

Con n. 25 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CASTELLETTI LAURA, CELANI PIERO, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), 6 contrari (AMELI FRANCESCO, FRENQUELUCCI PIETRO, NARDINI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, SPERI MASSIMO MARIA, TAMBURRI MASSIMO) e nessun astenuto,

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011 come da documenti allegati alla presente:
  - il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2023-2025 per la competenza e al 2023 per la cassa, allegato A), redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del D.lgs. n. 118/2011;
  - il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 18-bis del D.lgs. n. 118/2011, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015, allegato B);
  - la Nota integrativa al bilancio di previsione, allegato C);
2. di dare atto della verifica del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022, come risulta dagli appositi prospetti allegati al bilancio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 118/2011;
3. relativamente all'Imposta municipale propria (IMU) di confermare, per l'anno 2023, le aliquote dell'anno 2022 di seguito elencate:

4.

	<b>Fattispecie imponibili</b>	<b>Aliquote 2023</b>
1	Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) nonché, per le medesime categorie catastali sopra indicate, l'abitazione posseduta	esente (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)

	<p>da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><i>(per usufruire dell'agevolazione occorre presentare, pena l'esclusione, apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio)</i></p>	
2	<p>Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi dimorante e residente e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</p> <p>nonché, per le medesime categorie catastali sopra indicate, l'abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>	0,60 %
4	<p>Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune, escluse quelle acquisite a titolo di successione ereditaria a proprietà indivisa; in caso di più unità immobiliari, tale aliquota è applicabile ad una sola unità immobiliare. <i>(per usufruire dell'agevolazione occorre presentare, pena l'esclusione, apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio)</i></p>	0,75 %
5	Unità immobiliare adibita a B&B	0,96 %
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati	Esente
7	Attività commerciali, artigianali e piccola media impresa (cat. C1, C3, C4 e D) esclusi i centri commerciali	1,06 %

8	Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10 %
9	Fabbricati di categoria catastale del gruppo D	1,14 % di cui 0,76 % allo Stato 0,38 % al Comune
10	Aree fabbricabili	1,14 %
11	Per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti (aliquota ordinaria)	1,14 %

5. relativamente alla TARI 2023, di dare atto che nelle more dell'approvazione del PEF 2023 e tariffe TARI 2023 sulla base delle quali, ai sensi del comma 15 ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, i versamenti della tassa potranno essere effettuati in data successiva la 1° dicembre 2023, la liquidazione delle prime rate della TARI 2023 potrà essere determinata sulla base delle tariffe risultanti dal PEF 2022 validato dall'ente territorialmente competente maggiorate del predetto conguaglio;
6. di dare atto che, per il triennio 2023-2025, è stato calcolato un accantonamento al FCDE pari ad 2.374.200,00 (100% del totale) per ciascuno dei tre anni;
7. di dare atto che le spese di investimento sono state allocate nel bilancio di previsione 2023-2025 negli appositi macroaggregati di spesa e che le stesse verranno attivate solo a seguito dell'avvenuto realizzo delle entrate corrispondenti;
8. di approvare, come da prospetto allegato al bilancio, allegato A), la tabella dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del TUEL, da cui risulta che il Comune di Ascoli Piceno risulta non essere in iii condizioni strutturalmente deficitarie;
9. di dare atto che, ai sensi del disposto di cui al comma 557 della Legge Finanziaria 2007, la spesa per il personale prevista per l'anno 2023, tenuto conto della programmazione del fabbisogno di personale inserita nel Documento unico di programmazione (DUP), risulta in diminuzione rispetto alla corrispondente spesa in media del triennio 2011-2013;
10. di dare atto che nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 sono inoltre rispettati i seguenti vincoli:

- a. i proventi delle alienazioni dei beni patrimoniali disponibili previste sono destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento;
  - b. il 10% dei proventi da alienazioni di beni immobili disponibili viene destinato prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui;
11. di dare atto che nell'anno 2023, si è provveduto a prevedere, a titolo di fondo rischi per eventuali situazioni debitorie imprevedute, la somma di € 30.000,00;
  12. di dare atto che, nel bilancio di previsione 2023, si è provveduto all'accantonamento di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016, a titolo di fondo perdite relativamente alle società partecipate che potrebbero chiudere in perdita l'esercizio 2021;
  13. di dare atto che nel bilancio di previsione 2023-2025 è stata iscritta, a titolo di fondo di riserva, la somma di € 236.470,00 per l'anno 2023, di € 224.010,00 per l'anno 2024 e di € 232.710,00 per l'anno 2025, pari allo 0,30% delle previsioni iniziali di spesa corrente del corrispondente esercizio, nel rispetto della percentuale minima prevista all'art. 166 del TUEL;
  14. di dare atto che per il triennio 2023-2025 è rispettato il disposto di cui all'art. 204 del TUEL in materia di limite all'indebitamento;
  15. di dare atto dell'attestazione in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa contenute nei predetti schemi autorizzativi a firma del Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 153 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, allegato D);
  16. prendere atto del parere dell'Organo di revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2) del TUEL, Allegato E);
  17. di dare atto che Responsabile del Procedimento relativamente al Bilancio di Previsione 2023-2025 è il Dirigente del Settore Finanziario, D.ssa Cristina Mattioli;
  18. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul -sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
  19. di disporre che copia della presente deliberazione, corredata dagli atti con la stessa approvati e dagli altri documenti presenti, sia pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune per la durata stabilita dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000;
  20. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art.107, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e che agli uffici competenti alla gestione delle risorse assegnate sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 25 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CASTELLETTI LAURA, CELANI PIERO, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), 6 contrari (AMELI FRANCESCO, FRENQUELLUCCI PIETRO, NARDINI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, SPERI MASSIMO MARIA, TAMBURRI MASSIMO) e nessun astenuto,

### **DELIBERA**

di dichiarare, con separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs., 18.8.2000, n. 267, tenuto conto dei termini di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

<b>IL PRESIDENTE BONO ALESSANDRO</b>	<b>IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO</b>
--	--

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*